



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
SETTORE CARRIERE PROFESSORI E RICERCATORI E GESTIONE PREVIDENZIALE

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTA la delibera n. 08/07 del 14 marzo 2024 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “Regolamento per la disciplina degli obblighi e delle procedure in tema di infortuni sul lavoro”

DECRETA

di emanare il **Regolamento per la disciplina degli obblighi e delle procedure in tema di infortuni sul lavoro**, nella stesura di seguito riportata:

Art. 1 - Fonti

Il presente regolamento è redatto in conformità alle sottoelencate normative e discipline contrattuali e regolamentari che ne costituiscono il quadro di riferimento:

- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- Decreto del Ministero del Tesoro 10 ottobre 1985 - Regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL.
 - Legge 17 maggio 1999, n. 144 - Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.
- Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 – Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
- D.P.C.M. 22 luglio 2011 – Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese ed amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- Circolare del Magnifico Rettore e del Direttore Generale del 12 giugno 2013, n. 43296 – Attivazione delle modalità di invio telematico della denuncia di infortunio.
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e



imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183.

- Regolamento per la sicurezza attuativo delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per l'organizzazione della prevenzione e protezione nelle strutture dell'Università degli Studi di Palermo – D. R. 29 ottobre 2015 n. 3939.
- Circolare INAIL 23 dicembre 2015, n. 92 – Abolizione registro infortuni.
- Circolare INAIL 21 marzo 2016, n. 10 – Semplificazioni in materia di adempimenti formali introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
- Circolare INAIL del 12 ottobre 2017, n. 42 - Comunicazione di infortunio.
- Circolare INAIL del 9 settembre 2021 n. 24 - Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli obblighi e le procedure in tema di infortuni sul lavoro e si applica alle diverse componenti dell'Università degli Studi di Palermo, anche in servizio presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", così definite:
 - docenti, ricercatori, personale dirigente e tecnico-amministrativo-bibliotecario, assegnisti e contrattisti di ricerca, dottorandi, tirocinanti, borsisti, studenti, specializzandi e coloro che contribuiscono, anche temporaneamente, con forme contrattuali di varia natura o volontariamente, alla realizzazione delle attività in ambito didattico, scientifico ed amministrativo;
 - altri soggetti che in forza di un rapporto organico e/o contrattuale agiscono in nome e/o per conto dell'Università.

Art. 3 - Tutela assicurativa

1. I dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro con lo speciale sistema della "gestione per conto dello Stato" attuato presso l'INAIL.
2. L'INAIL tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro mediante l'erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative.

Art. 4 - Definizioni

1. Per ***infortunio sul lavoro***, oggetto di tutela assicurativa, deve intendersi un evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, dal quale sia derivata la



morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

2. Gli elementi che devono essere presenti perché un infortunio possa essere ritenuto infortunio sul lavoro sono: la *causa violenta*, *l'occasione di lavoro* e *la lesione*.

La *causa violenta* è un fatto esterno all'organismo del lavoratore ossia proveniente dall'ambiente di lavoro che, in un rapido contatto, ne determina la lesione; fra infortunio e lesione vi deve essere un rapporto di causa-effetto. Per considerarsi violenta, la causa deve essere concentrata nel tempo, cronologicamente determinabile.

L'occasione di lavoro può essere definita come il nesso fra lavoro e infortunio, nesso che può essere anche solo indiretto e occasionale. In linea generale, si può affermare che sono tutelati tutti gli eventi conseguenti ad un rischio, anche straordinario e imprevedibile riconducibile a finalità, esigenze o condizioni lavorative. Non è, pertanto, necessario né sufficiente che l'infortunio si sia verificato in ambiente di lavoro (nesso topografico) o in orario di lavoro (nesso cronologico), ma deve essersi verificato a causa del lavoro.

Per *lesione* si intende ogni alterazione fisica o psichica dell'organismo del lavoratore che determini la morte o una inabilità permanente (assoluta o parziale), o una inabilità temporanea assoluta superiore a tre giorni. Per inabilità temporanea assoluta si fa riferimento alla capacità lavorativa specifica, ossia precisamente quel lavoro che l'infortunato svolgeva al momento dell'evento; deve, inoltre, essere assoluta, in quanto il lavoratore non deve potervi assolvere nemmeno in minima parte. Nel caso di inabilità permanente, si fa riferimento alla capacità lavorativa generica, ossia la capacità del lavoratore di svolgere un lavoro qualsiasi.

3. Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.

Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l'indennizzabilità dell'evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell'ambito delle finalità lavorative.

4. ***L'infortunio in missione o in trasferta*** si configura quale infortunio sul lavoro. La missione, infatti, è caratterizzata da una situazione di cosiddetta "costrittività organizzativa" tale che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro o in occasione di lavoro, proprio in quanto accessorio all'attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione. Ovviamente, l'evento non può ritenersi indennizzabile qualora



avvenga con modalità e in circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento finalistico e topografico con l'attività svolta in missione e/o trasferta, e cioè tutte le volte in cui il soggetto attua un rischio diverso e aggravato rispetto a quello normale, individuato come tale secondo un criterio di ragionevolezza.

5. L'INAIL tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto **infortunio in itinere** può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. Viene riconosciuta l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le *finalità lavorative*, la *normalità del tragitto* e la *compatibilità degli orari*.

Il tragitto effettuato con l'utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall'assicurazione solo se, oltre alle condizioni che valgono per il mezzo pubblico, tale uso è **necessitato**.

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni.

Ad esempio:

- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro;
- interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- interruzioni/deviazioni "necessarie" per l'accompagnamento dei figli a scuola;
- brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.

L'utilizzo dell'automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni. Ad esempio:

- mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato;



- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Art. 5 - Modalità di invio della denuncia di infortunio

1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modifiche e integrazioni, le comunicazioni fra amministrazioni pubbliche devono avvenire esclusivamente in via telematica.
2. Ai sensi del D.P.C.M. 22 luglio 2011 la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche deve avvenire esclusivamente in via telematica.
3. L'invio delle denunce di infortunio all'INAIL per tutte le categorie di datori di lavoro pubblici e privati deve avvenire attraverso il portale www.inail.it
Nei *Servizi online* è disponibile una sezione dedicata alle Pubbliche amministrazioni in "*Gestione per conto dello Stato*".
4. Il gruppo di profili denominato *P.A. in Gestione Conto Stato* prevede i seguenti tre livelli di utenze:
 - a) un primo livello obbligatorio, denominato ***Amministratore Centrale Profili/Strutture P.A. in Gestione Conto Stato***, viene assegnato dall'INAIL all'Amministrazione al fine di attribuire a tale incaricato la gestione (inserimento, modifica e cancellazione) dei dati relativi alle strutture e dei dati anagrafici dei datori di lavoro responsabili di struttura;
 - b) un secondo livello facoltativo, denominato **Amministratore Raggruppamento di Strutture P.A. in Gestione Conto Stato**, può essere creato dall'Amministratore Centrale qualora si renda necessario decentrare la gestione delle utenze di un determinato insieme di datori di lavoro facenti parte del citato raggruppamento di strutture;
 - c) un terzo livello obbligatorio, denominato ***Datore di lavoro di struttura P.A. in Gestione Conto Stato***, corrispondente al soggetto designato quale responsabile dell'invio delle denunce di infortunio.

Tutti i soggetti che effettuano l'accesso alle procedure per i quali sono stati abilitati devono essere identificati tramite SPID, CNS o CIE.

Art. 6 - Livelli di utenza dell'Università degli Studi di Palermo

1. Sulla base dell'attuale assetto organizzativo e tenuto conto dell'art. 8, comma 6, del vigente Regolamento per la Sicurezza (D.R. n. 3939/2015), è disposto che:



- a) L'**Amministratore Centrale Profili/Strutture P.A. in Gestione Conto Stato** (di seguito *Amministratore centrale*) dell'Università degli Studi di Palermo viene nominato dal Magnifico Rettore.
 - b) I **Datori di lavoro di struttura P.A. in Gestione Conto Stato** (di seguito Datori di lavoro) sono individuati nei:
 - Direttori dei Dipartimenti
 - Direttore Generale
 - Dirigenti di Aree
 - Responsabile dei Poli Decentrati
2. L'*Amministratore Centrale* è incaricato di gestire (consultare, inserire ed aggiornare) nell'applicativo telematico predisposto dall'INAIL i dati relativi alle strutture e ai datori di lavoro.
 3. L'Amministratore Centrale abilita i Datori di lavoro per l'accesso ai servizi on line, fornendo loro il "Manuale denuncia d'infortunio".
 4. Il **Datore di lavoro** è responsabile dell'invio delle denunce di infortunio per i dipendenti che afferiscono alla propria struttura.
 5. Il Datore di lavoro può conferire ad un suo delegato l'adempimento delle proprie funzioni.

Art. 7 - Gli obblighi di denuncia in caso di infortunio

1. Il **lavoratore** è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada nell'esercizio della propria attività, anche se di lieve entità, al proprio Responsabile di struttura. Deve, inoltre, fornire tempestivamente i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso.
2. Il **Datore di lavoro** è tenuto a denunciare all'INAIL gli infortuni in cui incorrono i dipendenti, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
3. La denuncia di infortunio deve essere presentata per i casi con prognosi di almeno quattro giorni oltre quello dell'evento e trasmessa all'INAIL **entro due giorni** da quello in cui la struttura viene in possesso dei dati del certificato medico.
4. Il Datore di lavoro, al fine di eventuali verifiche, deve conservare fra gli atti, insieme alla copia delle denunce di infortunio, anche gli elementi probatori sulla data di acquisizione dei certificati sanitari. Anche se normalmente la conoscenza dell'evento da parte del Datore di lavoro precede l'acquisizione del certificato medico, la denuncia di infortunio non può essere correttamente effettuata prima di



tale acquisizione. La certificazione sanitaria si pone dunque come il momento centrale agli effetti della notizia dell'evento lesivo ed è alla data della sua ricezione che bisogna fare riferimento al fine del computo dei due giorni previsti per l'inoltro della denuncia.

5. Nel caso l'evento lesivo abbia causato la morte o sia previsto il pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare all'INAIL l'evento entro 24 ore con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia nei termini e con le modalità di legge.
6. La trasmissione in ritardo della denuncia di infortunio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa. L'ammontare della sanzione corrisponde a:
 - ✓ Entro 15 giorni dalla notifica € 1.290,00 (minima)
 - ✓ Entro 60 giorni dalla notifica € 2.580,00 (ridotta)
 - ✓ La sanzione intera è pari a € 7.745 e si applica dopo il 60° giorno dalla notifica
 - ✓ Le spese di notifica sono di € 16,50 (vengono periodicamente aggiornate)
7. Nel caso in cui il Datore di lavoro sia impossibilitato a adempiere all'obbligo in via telematica a cause di difficoltà tecniche riscontrate nell'utilizzo dei servizi on line, dovrà trasmettere la denuncia di infortunio inviando tramite PEC, all'indirizzo palermo@postacert.inail.it, l'apposito modulo reperibile nel sito dell'Area Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane, allegando la stampa della schermata di errore, e comunque segnalando nel testo il disservizio registrato.

Art. 8 – Comunicazione di infortunio

1. Ai sensi della circolare INAIL n. 42 del 12 ottobre 2017, il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare all'INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico i dati relativi agli infortuni che comportano una prognosi che va da 1 a 3 giorni.
2. Al fine di adempiere a tale obbligo di legge, il datore di lavoro utilizza il servizio telematico INAIL "Comunicazione di infortunio" quale esclusivo strumento per inviare la comunicazione di infortunio occorso ai dipendenti.
3. Il mancato rispetto dei termini previsti per la comunicazione di infortunio determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 614,15 a € 2.211,31.
4. Tale obbligo si aggiunge a quello della denuncia di infortunio che deve essere presentata per i casi con prognosi di almeno quattro giorni oltre a quello dell'evento.
5. La comunicazione assolve ad un fine esclusivamente statistico-informativo mentre la denuncia a quello assicurativo.



Art. 9 – Obblighi di trasmissione

1. Il datore di lavoro è tenuto ad inviare tempestivamente copia della denuncia/comunicazione di infortunio a infortuni-inail@unipa.it in modo che sia trascritta nell'apposito elenco distinto per anno.
2. L'elenco degli infortuni deve essere debitamente compilato e conservato per:
 - Consentire di verificare i nominativi e i prospetti contabili trasmessi annualmente dall'INAIL per il rimborso delle prestazioni erogate dall'Istituto;
 - Fornire i dati al Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo al fine di verificare l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali da analizzare nel corso della riunione periodica indetta ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo n. 81/2008 – Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

Art. 10 - Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo d'Ateneo del Decreto Rettorale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri